



# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

LOTTO 1






# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

LOTTO 2






# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

LOTTO 3



COMUNE di OZZANO DELL'EMILIA  
Città Metropolitana di Bologna

Rep. n. ....

**CONCESSIONE DI TERRENO AGRICOLO SITO IN VIA DELLO SPORT  
NEI PRESSI DELLA STAZIONE SFM E DEL CAMPO SPORTIVO  
IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 28 MAPPALI 360-  
362-392-398-400-401-402-403-405-423-474-480-545-547-544 PER  
COMPLESSIVI 31.738 MQ.**

*COD PATRIMONIO T/182/0798*

L'anno duemila..... il giorno..... del mese di..... a  
Ozzano dell'Emilia, nella sede comunale, sita in Viale della Repubblica nr. 10.  
nell'Ufficio Segreteria, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di  
legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

– **Dott.ssa TASSINARI MAURA** nata San Giovanni in Persiceto (BO) il  
19/02/1974, domiciliata per la carica ad Ozzano dell'Emilia (BO) in Via della  
Repubblica nr. 10, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella  
sua qualità di Responsabile del Settore Programmazione del Territorio e,  
pertanto, in rappresentanza del COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, con  
sede in Ozzano dell'Emilia, Via della Repubblica nr. 10, codice fiscale  
00573110376, in forza di provvedimento del Sindaco del Comune stesso in data  
30/12/2020 prot. n. 31581 e in data 20/01/2021 prot. n. 1386, di seguito  
denominata “Comune” o “**Concedente**”;

– **il Sig.** , nato a ( ) il , che interviene in questo atto  
in qualità di della con sede in , Codice  
Fiscale e Partita IVA , che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per  
brevità anche “**Concessionario**”;

**premesse che**

– il Comune di Ozzano dell'Emilia è proprietario di beni distinti al catasto terreni  
al Foglio 28 Mappali 360-362-392-398-400-401-402-403-405-423-474-480-  
545-547-544 per complessivi 31.738 mq, ubicati in Via dello Sport ed allibrati

al patrimonio immobiliare comunale quale beni demaniali con il codice T/182/0798;

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 43 del 13/05/2021 e successiva rettifica con deliberazione della Giunta Comunale nr. 68 del 30/06/2021 è stata individuata la suddetta area identificata come “LOTTO 1 – aree attigue alla stazione FS Via dello Sport”;
- con le medesime deliberazioni è stato inoltre disposto di concedere l'area mediante concessione amministrativa, avente la durata di nove anni, nonché di individuare il beneficiario mediante procedura ad evidenza pubblica, mediante affissione all'albo pretorio di idoneo avviso pubblico;
- all'esito della procedura, è risultata aggiudicataria del LOTTO 1 la ditta rappresentata dal Sig. nato a            il            c.f.            come da determinazione nr. Del            ;

Tutto ciò premesso, le parti *ut supra* identificate e qualificate,

### **CONVENGONO E STIPULANO**

Quanto segue:

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

#### **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Ozzano dell'Emilia concede al Sig.            in precedenza identificato, il terreno identificato nel vigente CT al **Foglio 28 Mappali 360-362-392-398-400-401-402-403-405-423-474-480-545-547-544** del Comune di Ozzano dell'Emilia di proprietà del Comune di Ozzano dell'Emilia, di complessivi mq. 31.738, allibrato al patrimonio comunale quale bene demaniale con il cod. T/182/0798, meglio individuato nella planimetria che controfirmata dalle parti, viene allegata al presente atto.

#### **ART. 3 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE**

Il terreno sopra identificato viene concesso affinché venga destinato alla coltivazione ad uso agricolo con pratiche colturali di lotta integrata, preservando le

aree stesse e quelle contermini da degrado e invasione di animali nocivi. Il terreno viene concesso ed accettato nello stato di fatto in cui si trova. Le spese di gestione e di ordinaria manutenzione dell'area faranno carico al concessionario dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il concessionario si impegna ad effettuare la coltivazione dei terreni in modo da preservarne la integrità.

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi. L'irrigazione dei terreni laterali alla strada deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale fine gli apparecchi per l'irrigazione dovranno essere collocati ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Il concessionario si impegna inoltre al rispetto di quanto prescritto nel vigente Regolamento di Polizia Rurale con particolare riferimento al "Titolo II - SISTEMAZIONI AGRARIE, MANUTENZIONE DI FOSSI, SIEPI E ALBERATURE, TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO".

E' fatto divieto al concessionario di costruire e/o installare manufatti e opere di qualunque genere e tipologia infisse al suolo.

#### **ART. 4 – DURATA, RINNOVO e REVOCA**

La presente concessione ha durata pari ad anni 9 (nove) con effetto fra le parti dal giorno della sua sottoscrizione.

La concessione è da intendersi non rinnovabile, con rinuncia da parte del concessionario a diritti di prelazione se esistenti.

Per contro, se prima della scadenza il Comune di Ozzano dell'Emilia si trovasse nell'esigenza di dover rientrare nella disponibilità dell'area in oggetto, o di parte di

questa, per motivi di pubblico interesse il Concessionario si obbliga a restituire l'area, entro 3 (tre) mesi dalla richiesta. E' dovuto, ove il Concessionario ne faccia richiesta e nel caso in cui la revoca avvenga dopo il pagamento del canone annuale, un indennizzo pari al canone medesimo se ciò comporta la perdita del raccolto. Altre forme di risarcimento, fuori dalla casistica contemplata, non sono dovute. Il suddetto termine di tre mesi si intende salvo particolari urgenze in funzione delle quali può essere previsto un termine inferiore debitamente comunicato al Concessionario.

Qualora al termine contrattuale siano presenti colture è concessa previa autorizzazione espressa dell'Amministrazione l'estensione temporale della concessione sino al termine dell'annata agraria. La suddetta estensione è comunque subordinata al pagamento in via anticipata di un canone concessorio proporzionale al prolungamento della medesima.

E' ammesso il recesso del concessionario con preavviso di 3 mesi in ogni momento senza alcun diritto su migliorie od altro. Lo stesso, in ogni caso, è tenuto al pagamento del canone annuale stabilito fino alla scadenza dell'annata contrattuale in corso. Se il termine di preavviso non é rispettato, il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione anche per l'annata contrattuale successiva.

In difetto, il Comune si riserva di avviare il procedimento per l'incameramento della garanzia prestata in relazione all'adempimento degli obblighi della Concessione.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO**

Il canone concessorio è stabilito nella somma di € (diconsi euro )  
annui, da corrisondersi annualmente in un'unica soluzione in via anticipata entro il 30/09 di ogni anno mediante bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale.

Il canone, a partire dal secondo anno contrattuale, sarà soggetto ad adeguamento Istat in misura pari al 100% della variazione dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente prendendo in considerazione

l'ultimo indice disponibile al 30/08 ragguagliato allo stesso mese dell'anno precedente.

#### **ART. 6 – CAUZIONE**

A garanzia degli impegni contrattuali qui assunti, il concessionario dichiara ha versato debita cauzione determinata nella misura del 50% di una annualità da versarsi prima della sottoscrizione della concessione; in alternativa il concessionario può presentare polizza fideiussoria e/o assicurativa a garanzia degli obblighi stessi avente durata pari a quella della concessione e di importo stabilito nella misura del 50% di una annualità.

La cauzione, previa verifica del rispetto degli obblighi imposti al concessionario e dello stato del bene, sarà restituita al termine della concessione. Parimenti la polizza fideiussoria prestata in sostituzione della cauzione sarà svincolata al termine del rapporto concessorio previa la medesima verifica di cui sopra.

#### **ART. 7 – CUSTODIA E MIGLIORIE**

Il Concessionario dichiara di aver conoscenza del terreno oggetto della presente concessione e la accetta nello stato in cui trova e ne prende consegna, ad ogni effetto di legge, dalla data di decorrenza della concessione stessa.

E' fatto espresso divieto al conduttore di subconcedere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, il terreno concesso senza autorizzazione del Comune;

La parte concessionaria si impegna a custodire i beni con l'ordinaria diligenza; si impegna inoltre a vigilare sul terreno dato in godimento affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano su questo o ai suoi margini, effettuati scarichi di materiale di rifiuto di qualsiasi natura o modifiche di confini e/o passaggi.

I miglioramenti e/o addizioni dovranno essere perentoriamente e preventivamente autorizzati in forma scritta dall'Amministrazione, che valuterà la tipologia degli interventi proposti, e ogni elemento utile ai fini della tutela dell'interesse pubblico e della destinazione dell'area. La violazione del divieto di miglioramenti e/o



addizioni non autorizzati comporta la risoluzione della concessione per clausola risolutiva espressa ai sensi dell' art. 1456 c.c..

La destinazione del fondo è quella agricola, con espresso divieto di usi diversi. In particolare è fatto divieto di attività che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte e divieto di spargimento di liquami. La mancata osservanza di dette condizioni comporterà l'immediata risoluzione della concessione.

Il Comune di Ozzano dell'Emilia non sarà responsabile dei danni che l'area e le colture presenti potranno subire in seguito a furti, atti vandalici, condizioni atmosferiche e al passaggio di fauna selvatica.

Il Concessionario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:

- a) strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
- b) leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
- c) norme antincendio ed antinfortunistiche;
- d) norme igienico - sanitarie;
- e) contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Sul terreno dato in concessione è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno concesso è altresì vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario esonera espressamente il proprietario da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti, a chiunque arrecati, che potessero pervenire anche da fatto doloso o colposo di terzi.

Il Concessionario è costituito custode del terreno a lui concesso ed in base all'art. 2051 del Codice Civile, è l'unico responsabile per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, derivanti da fatti accaduti sui terreni comunali dati in concessione.

Dovrà pertanto assumere a proprio carico le spese di assicurazione contro eventuali danni arrecati a terzi nel corso dell'esercizio delle attività svolte nel terreno assegnato.

A questo proposito il concessionario comunica che la polizza assicurativa con garanzia per R.C. è rilasciata da: \_\_\_\_\_ ed ha il seguente

numero identificativo \_\_\_\_\_.

#### **ART. 9 - CONTROLLI**

Il proprietario si riserva il diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia il fondo concesso, al fine di controllare l' esatta osservanza degli impegni assunti dal concessionario con la presente concessione nonché delle norme di legge e regolamentari.

#### **Art. 10 – INADEMPIMENTO**

In caso di mancato pagamento di una annualità del canone entro la scadenza stabilita o di violazione da parte del Concessionario di altri obblighi stabiliti dalla concessione il responsabile del procedimento invia al concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o notifica del messo comunale, un invito ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento il responsabile del procedimento avvia, nelle forme di legge, la procedura per la risoluzione della concessione per inadempimento e per il risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune, anche incamerando la cauzione prestata.

#### **ART. 11 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non contemplato nella presente concessione valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore.

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito al presente rapporto, sarà competente il Foro di Bologna.

#### **ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione della presente concessione sono a carico del Concessionario il quale s'impegna a provvedere alle relative formalità nei termini di Legge.

Le tasse e le imposte, se afferenti alla conduzione ed ai redditi, restano a carico della parte concessionaria, se riguardanti i terreni e gli immobili sono a carico della

proprietà.

#### **ART. 14 - REGISTRAZIONE**

La presente concessione è soggetta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, nr. 131, così come modificato dal D.L. 20 giugno 1996, nr. 323, alla registrazione in termine fisso ed in misura fissa ai sensi del citato D.P.R. Parte Prima – Tariffa - art. 5, e viene redatto in duplice originale di cui uno inviato all'Ufficio del Registro e l'altro conservato agli atti del Comune.

#### **ART. 15 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti, con l'apposizione della firma sulla presente concessione, dichiarano di aver ricevuto, con atto a parte, l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto in Ozzano dell'Emilia, li \_\_\_\_\_

**p. IL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**

**(Dott.ssa. Maura Tassinari)**

\_\_\_\_\_

**p.**

\_\_\_\_\_

COMUNE di OZZANO DELL'EMILIA  
Città Metropolitana di Bologna

Rep. n. ....

**CONCESSIONE DI TERRENO AGRICOLO SITO IN VIA TOLARA DI  
SOPRA FRONTE UNIVERSITA' IDENTIFICATO AL CATASTO  
TERRENI AL FOGLIO 35 MAPPALI 813-809-811-807-630 PER  
COMPLESSIVI 6.274 MQ.**

*COD PATRIMONIO T/264/1169*

L'anno duemila..... il giorno..... del mese di..... a  
Ozzano dell'Emilia, nella sede comunale, sita in Viale della Repubblica nr. 10.  
nell'Ufficio Segreteria, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di  
legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

– **Dott.ssa TASSINARI MAURA** nata San Giovanni in Persiceto (BO) il  
19/02/1974, domiciliata per la carica ad Ozzano dell'Emilia (BO) in Via della  
Repubblica nr. 10, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella  
sua qualità di Responsabile del Settore Programmazione del Territorio e,  
pertanto, in rappresentanza del COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, con  
sede in Ozzano dell'Emilia, Via della Repubblica nr. 10, codice fiscale  
00573110376, in forza di provvedimento del Sindaco del Comune stesso in data  
30/12/2020 prot. n. 31581 e in data 20/01/2021 prot. n. 1386, di seguito  
denominata “Comune” o “**Concedente**”;

– **il Sig.** , nato a ( ) il , che interviene in questo atto  
in qualità di della con sede in , Codice  
Fiscale e Partita IVA , che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per  
brevità anche “**Concessionario**”;

**premessi che**

– il Comune di Ozzano dell'Emilia è proprietario di beni distinti al catasto terreni  
al foglio 35 mappali 813-809-811-807-630 per complessivi 6.274 mq, ubicati in  
Via Tolara di Sopra ed allibrati al patrimonio immobiliare comunale quali  
terreni agricoli indisponibili con il codice T/264/1169;

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 43 del 13/05/2021 e successiva rettifica con deliberazione della Giunta Comunale nr. 68 del 30/06/2021 è stata individuata la suddetta area identificata come “LOTTO 2 – arre Via Tolara di Sopra fronte Unibo”;
- con medesima deliberazione è stato inoltre disposto di concedere l'area mediante concessione amministrativa, avente la durata di nove anni, nonché di individuare il beneficiario mediante procedura ad evidenza pubblica, mediante affissione all'albo pretorio di idoneo avviso pubblico;
- all'esito della procedura, è risultata aggiudicataria la ditta \_\_\_\_\_ rappresentata dal Sig. nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ come da determinazione nr. Del \_\_\_\_\_ ;

Tutto ciò premesso, le parti *ut supra* identificate e qualificate,

### **CONVENGONO E STIPULANO**

Quanto segue:

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

#### **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Ozzano dell'Emilia concede al Sig. \_\_\_\_\_ in precedenza identificato, il terreno identificato nel vigente CT al **Foglio 35 Mappali 813-809-811-807-630** del Comune di Ozzano dell'Emilia di proprietà del Comune di Ozzano dell'Emilia, di complessivi mq. 6.274, allibrato al patrimonio comunale quale terreno agricolo indisponibile con il cod. T/264/1169, meglio individuato nella planimetria \_\_\_\_\_ che controfirmata dalle parti, viene allegata al presente atto.

#### **ART. 3 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE**

Il terreno sopra identificato viene concesso affinché venga destinato alla coltivazione ad uso agricolo con pratiche colturali di lotta integrata, preservando le aree stesse e quelle contermini da degrado e invasione di animali nocivi. Il terreno viene concesso ed accettato nello stato di fatto in cui si trova. Le spese di gestione

e di ordinaria manutenzione dell'area faranno carico al concessionario dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il concessionario si impegna ad effettuare la coltivazione dei terreni in modo da preservarne la integrità.

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi. L'irrigazione dei terreni laterali alla strada deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale fine gli apparecchi per l'irrigazione dovranno essere collocati ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Il concessionario si impegna inoltre al rispetto di quanto prescritto nel vigente Regolamento di Polizia Rurale con particolare riferimento al "Titolo II - SISTEMAZIONI AGRARIE, MANUTENZIONE DI FOSSI, SIEPI E ALBERATURE, TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO".

E' fatto divieto al concessionario di costruire e/o installare manufatti e opere di qualunque genere e tipologia infisse al suolo.

#### **ART. 4 – DURATA, RINNOVO e REVOCA**

La presente concessione ha durata pari ad anni 9 (nove) con effetto fra le parti dal giorno della sua sottoscrizione.

La concessione è da intendersi non rinnovabile, con rinuncia da parte del concessionario a diritti di prelazione se esistenti.

Per contro, se prima della scadenza il Comune di Ozzano dell'Emilia si trovasse nell'esigenza di dover rientrare nella disponibilità dell'area in oggetto, o di parte di questa, per motivi di pubblico interesse il Concessionario si obbliga a restituire l'area, entro 3 (tre) mesi dalla richiesta. E' dovuto, ove il Concessionario ne faccia

richiesta e nel caso in cui la revoca avvenga dopo il pagamento del canone annuale, un indennizzo pari al canone medesimo se ciò comporta la perdita del raccolto. Altre forme di risarcimento, fuori dalla casistica contemplata, non sono dovute. Il suddetto termine di tre mesi si intende salvo particolari urgenze in funzione delle quali può essere previsto un termine inferiore debitamente comunicato al Concessionario.

Qualora al termine contrattuale siano presenti colture è concessa previa autorizzazione espressa dell'Amministrazione l'estensione temporale della concessione sino al termine dell'annata agraria. La suddetta estensione è comunque subordinata al pagamento in via anticipata di un canone concessorio proporzionale al prolungamento della medesima.

E' ammesso il recesso del concessionario con preavviso di 3 mesi in ogni momento senza alcun diritto su migliorie od altro. Lo stesso, in ogni caso, è tenuto al pagamento del canone annuale stabilito fino alla scadenza dell'annata contrattuale in corso. Se il termine di preavviso non é rispettato, il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione anche per l'annata contrattuale successiva.

In difetto, il Comune si riserva di avviare il procedimento per l'incameramento della garanzia prestata in relazione all'adempimento degli obblighi della Concessione.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO**

Il canone concessorio è stabilito nella somma di € (diconsi euro )  
annui, da corrisondersi annualmente in un'unica soluzione in via anticipata entro il 30/09 mediante bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale.

Il canone, a partire dal secondo anno contrattuale, sarà soggetto ad adeguamento Istat in misura pari al 100% della variazione dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente prendendo in considerazione l'ultimo indice disponibile al 30/08 ragguagliato allo stesso mese dell'anno precedente.

## **ART. 6 – CAUZIONE**

A garanzia degli impegni contrattuali qui assunti, il concessionario dichiara ha versato debita cauzione determinata nella misura del 50% di una annualità da versarsi prima della sottoscrizione della concessione; in alternativa il concessionario può presentare polizza fideiussoria e/o assicurativa a garanzia degli obblighi stessi avente durata pari a quella della concessione e di importo stabilito nella misura del 50% di una annualità.

La cauzione, previa verifica del rispetto degli obblighi imposti al concessionario e dello stato del bene, sarà restituita al termine della concessione. Parimenti la polizza fideiussoria prestata in sostituzione della cauzione sarà svincolata al termine del rapporto concessorio previa la medesima verifica di cui sopra.

## **ART. 7 – CUSTODIA E MIGLIORIE**

Il Concessionario dichiara di aver conoscenza del terreno oggetto della presente concessione e lo accetta nello stato in cui trova e ne prende consegna, ad ogni effetto di legge, dalla data di decorrenza della concessione stessa.

E' fatto espresso divieto al conduttore di subconcedere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, il terreno concesso senza autorizzazione del Comune;

La parte concessionaria si impegna a custodire i beni con l'ordinaria diligenza; si impegna inoltre a vigilare sul terreno dato in godimento affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano su questo o ai suoi margini, effettuati scarichi di materiale di rifiuto di qualsiasi natura o modifiche di confini e/o passaggi.

I miglioramenti e/o addizioni dovranno essere perentoriamente e preventivamente autorizzati in forma scritta dall'Amministrazione, che valuterà la tipologia degli interventi proposti, e ogni elemento utile ai fini della tutela dell'interesse pubblico e della destinazione dell'area. La violazione del divieto di miglioramenti e/o addizioni non autorizzati comporta la risoluzione della concessione per clausola risolutiva espressa ai sensi dell' art. 1456 c.c..



La destinazione del fondo è quella agricola, con espresso divieto di usi diversi. In particolare è fatto divieto di attività che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte e divieto di spargimento di liquami. La mancata osservanza di dette condizioni comporterà l'immediata risoluzione della concessione.

Il Comune di Ozzano dell'Emilia non sarà responsabile dei danni che l'area e le colture presenti potranno subire in seguito a furti, atti vandalici, condizioni atmosferiche e al passaggio di fauna selvatica.

Il Concessionario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:

- a) strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
- b) leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
- c) norme antincendio ed antinfortunistiche;
- d) norme igienico - sanitarie;
- e) contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Sul terreno dato in concessione è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno concesso è altresì vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario esonera espressamente il proprietario da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti, a chiunque arrecati, che potessero pervenire anche da fatto doloso o colposo di terzi.

Il Concessionario è costituito custode del terreno a lui concesso ed in base all'art. 2051 del Codice Civile, è l'unico responsabile per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, derivanti da fatti accaduti sui terreni comunali dati in concessione.

Dovrà pertanto assumere a proprio carico le spese di assicurazione contro eventuali danni arrecati a terzi nel corso dell'esercizio delle attività svolte nel terreno assegnato.

A questo proposito il concessionario comunica che la polizza assicurativa con garanzia per R.C. è rilasciata da: \_\_\_\_\_ ed ha il seguente numero identificativo \_\_\_\_\_.

#### **ART. 9 - CONTROLLI**

Il proprietario si riserva il diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia il fondo concesso, al fine di controllare l' esatta osservanza degli impegni assunti dal concessionario con la presente concessione nonché delle norme di legge e regolamentari.

#### **Art. 10 – INADEMPIMENTO**

In caso di mancato pagamento di una annualità del canone entro la scadenza stabilita o di violazione da parte del Concessionario di altri obblighi stabiliti dalla concessione il responsabile del procedimento invia al concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o notifica del messo comunale, un invito ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento il responsabile del procedimento avvia, nelle forme di legge, la procedura per la risoluzione della concessione per inadempimento e per il risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune.

#### **ART. 11 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non contemplato nella presente concessione valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore.

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito al presente rapporto, sarà competente il Foro di Bologna.

#### **ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione della presente concessione sono a carico del Concessionario il quale s'impegna a provvedere alle relative formalità nei termini di Legge.

Le tasse e le imposte, se afferenti alla conduzione ed ai redditi, restano a carico della parte concessionaria, se riguardanti i terreni e gli immobili sono a carico della proprietà.

#### **ART. 14 - REGISTRAZIONE**

La presente concessione è soggetta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986,

nr. 131, così come modificato dal D.L. 20 giugno 1996, nr. 323, alla registrazione in termine fisso ed in misura fissa ai sensi del citato D.P.R. Parte Prima – Tariffa - art. 5, e viene redatto in duplice originale di cui uno inviato all'Ufficio del Registro e l'altro conservato agli atti del Comune.

**ART. 15 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti, con l'apposizione della firma sulla presente concessione, dichiarano di aver ricevuto, con atto a parte, l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto in Ozzano dell'Emilia, li \_\_\_\_\_

**p. IL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**

**(Dott.ssa. Maura Tassinari)**

\_\_\_\_\_

**p.**

\_\_\_\_\_

COMUNE di OZZANO DELL'EMILIA  
Città Metropolitana di Bologna

Rep. n. ....

**CONCESSIONE DI TERRENO AGRICOLO SITO IN VIA TOMBARELLA  
IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 9 MAPPALE 255  
PER 10.000 MQ.**

*COD PATRIMONIO T/130/0447*

L'anno duemila..... il giorno..... del mese di..... a  
Ozzano dell'Emilia, nella sede comunale, sita in Viale della Repubblica nr. 10.  
nell'Ufficio Segreteria, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di  
legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

– **Dott.ssa TASSINARI MAURA** nata San Giovanni in Persiceto (BO) il  
19/02/1974, domiciliata per la carica ad Ozzano dell'Emilia (BO) in Via della  
Repubblica nr. 10, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella  
sua qualità di Responsabile del Settore Programmazione del Territorio e,  
pertanto, in rappresentanza del COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, con  
sede in Ozzano dell'Emilia, Via della Repubblica nr. 10, codice fiscale  
00573110376, in forza di provvedimento del Sindaco del Comune stesso in data  
30/12/2020 prot. n. 31581 e in data 20/01/2021 prot. n. 1386, di seguito  
denominata “Comune” o “**Concedente**”;

– **il Sig.** , nato a ( ) il , che interviene in questo atto  
in qualità di della con sede in , Codice  
Fiscale e Partita IVA , che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per  
brevità anche “**Concessionario**”;

**premesse che**

- il Comune di Ozzano dell'Emilia è proprietario del bene distinto al catasto terreni al foglio 9 mappale 255 per complessivi 6.274 mq, ubicato in Via Tombarella ed allibrato al patrimonio immobiliare comunale quale bene demaniale con il codice T/130/0447;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 43 del 13/05/2021 e successiva rettifica con deliberazione della Giunta Comunale nr. 68 del 30/06/2021 è stata

individuata la suddetta area identificata come “LOTTO 3 – area Via Tombarella”;

– con medesima deliberazione è stato inoltre disposto di concedere l'area mediante concessione amministrativa, avente la durata di nove anni, nonché di individuare il beneficiario mediante procedura ad evidenza pubblica, mediante affissione all'albo pretorio di idoneo avviso pubblico;

– all'esito della procedura, è risultata aggiudicataria la ditta \_\_\_\_\_ rappresentata dal Sig. nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ come da determinazione nr. Del \_\_\_\_\_ ;

Tutto ciò premesso, le parti *ut supra* identificate e qualificate,

### **CONVENGONO E STIPULANO**

Quanto segue:

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

#### **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Ozzano dell'Emilia concede al Sig. \_\_\_\_\_ in precedenza identificato, il terreno identificato nel vigente CT al **Foglio 9 Mappale 255** del Comune di Ozzano dell'Emilia di proprietà del Comune di Ozzano dell'Emilia, di mq. 10.000, allibrato al patrimonio comunale quale bene demaniale con il cod. T/130/0447, meglio individuato nella planimetria che controfirmata dalle parti, viene allegata al presente atto.

Il Concessionario dichiara di essere a piena conoscenza che l'area come sopra identificata è destinata al potenziale utilizzo per attività di protezione civile e che pertanto è soggetta a particolari condizioni di cui all'art 8 che segue.

#### **ART. 3 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE**

Il terreno sopra identificato viene concesso affinché venga destinato alla coltivazione ad uso agricolo con pratiche colturali di lotta integrata, preservando le aree stesse e quelle contermini da degrado e invasione di animali nocivi. Il terreno viene concesso ed accettato nello stato di fatto in cui si trova. Le spese di gestione

e di ordinaria manutenzione dell'area faranno carico al concessionario dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il concessionario si impegna ad effettuare la coltivazione dei terreni in modo da preservarne la integrità.

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi. L'irrigazione dei terreni laterali alla strada deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale fine gli apparecchi per l'irrigazione dovranno essere collocati ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Il concessionario si impegna inoltre al rispetto di quanto prescritto nel vigente Regolamento di Polizia Rurale con particolare riferimento al "Titolo II - SISTEMAZIONI AGRARIE, MANUTENZIONE DI FOSSI, SIEPI E ALBERATURE, TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO".

E' fatto divieto al concessionario di costruire e/o installare manufatti e opere di qualunque genere e tipologia infisse al suolo.

#### **ART. 4 – DURATA, RINNOVO e REVOCA**

La presente concessione ha durata pari ad anni 9 (nove) con effetto fra le parti dal giorno della sua sottoscrizione.

La concessione è da intendersi non rinnovabile, con rinuncia da parte del concessionario a diritti di prelazione se esistenti.

Per contro, se prima della scadenza il Comune di Ozzano dell'Emilia si trovasse nell'esigenza di dover rientrare nella disponibilità dell'area in oggetto o di parte di questa, per motivi di pubblico interesse, salvo quanto disposto dall'art. 8, il Concessionario si obbliga a restituire l'area, entro 3 (tre) mesi dalla richiesta. E'

dovuto, ove il Concessionario ne faccia richiesta e nel caso in cui la revoca avvenga dopo il pagamento del canone annuale, un indennizzo pari al canone medesimo se ciò comporta la perdita del raccolto. Altre forme di risarcimento, fuori dalla casistica contemplata, non sono dovute. Il suddetto termine di tre mesi si intende salvo particolari urgenze in funzione delle quali può essere previsto un termine inferiore debitamente comunicato al Concessionario.

Qualora al termine contrattuale siano presenti colture è concessa previa autorizzazione espressa dell'Amministrazione l'estensione temporale della concessione sino al termine dell'annata agraria. La suddetta estensione è comunque subordinata al pagamento in via anticipata di un canone concessorio proporzionale al prolungamento della medesima.

E' ammesso il recesso del concessionario con preavviso di 3 mesi in ogni momento senza alcun diritto su migliorie od altro. Lo stesso, in ogni caso, è tenuto al pagamento del canone annuale stabilito fino alla scadenza dell'annata contrattuale in corso. Se il termine di preavviso non é rispettato, il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione anche per l'annata contrattuale successiva.

In difetto, il Comune si riserva di avviare il procedimento per l'incameramento della garanzia prestata in relazione all'adempimento degli obblighi della Concessione.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO**

Il canone concessorio è stabilito nella somma di € (diconsi euro ) annui, da corrisondersi annualmente in un'unica soluzione in via anticipata entro il 30/09 mediante bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale.

Il canone, a partire dal secondo anno contrattuale, sarà soggetto ad adeguamento Istat in misura pari al 100% della variazione dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente prendendo in considerazione l'ultimo indice disponibile al 30/08 ragguagliato allo stesso mese dell'anno precedente.

## **ART. 6 – CAUZIONE**

A garanzia degli impegni contrattuali qui assunti, il concessionario dichiara ha versato debita cauzione determinata nella misura del 50% di una annualità da versarsi prima della sottoscrizione della concessione; in alternativa il concessionario può presentare polizza fideiussoria e/o assicurativa a garanzia degli obblighi stessi avente durata pari a quella della concessione e di importo stabilito nella misura del 50% di una annualità.

La cauzione, previa verifica del rispetto degli obblighi imposti al concessionario e dello stato del bene, sarà restituita al termine della concessione. Parimenti la polizza fideiussoria prestata in sostituzione della cauzione sarà svincolata al termine del rapporto concessorio previa la medesima verifica di cui sopra.

## **ART. 7 – CUSTODIA E MIGLIORIE**

Il Concessionario dichiara di aver conoscenza del terreno oggetto della presente concessione e lo accetta nello stato in cui trova e ne prende consegna, ad ogni effetto di legge, dalla data di decorrenza della concessione stessa.

E' fatto espresso divieto al conduttore di subconcedere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, il terreno concesso senza autorizzazione del Comune;

La parte concessionaria si impegna a custodire i beni con l'ordinaria diligenza; si impegna inoltre a vigilare sul terreno dato in godimento affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano su questo o ai suoi margini, effettuati scarichi di materiale di rifiuto di qualsiasi natura o modifiche di confini e/o passaggi.

I miglioramenti e/o addizioni dovranno essere perentoriamente e preventivamente autorizzati in forma scritta dall'Amministrazione, che valuterà la tipologia degli interventi proposti, e ogni elemento utile ai fini della tutela dell'interesse pubblico e della destinazione dell'area. La violazione del divieto di miglioramenti e/o addizioni non autorizzati comporta la risoluzione della concessione per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c..



La destinazione del fondo è quella agricola, con espresso divieto di usi diversi. In particolare è fatto divieto di attività che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte e divieto di spargimento di liquami. La mancata osservanza di dette condizioni comporterà l'immediata risoluzione della concessione.

Il Comune di Ozzano dell'Emilia non sarà responsabile dei danni che l'area e le colture presenti potranno subire in seguito a furti, atti vandalici, condizioni atmosferiche e al passaggio di fauna selvatica.

Il Concessionario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:

- a) strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
- b) leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
- c) norme antincendio ed antinfortunistiche;
- d) norme igienico - sanitarie;
- e) contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Sul terreno concesso è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in concessione è altresì vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio.

#### **ART. 8 – PARTICOLARI DISPOSIZIONI**

Stante la particolare destinazione dell'area, così come previsto all'art. 4.6.10 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, ossia “Area destinata ad attività di Protezione Civile”, la presente concessione è subordinata alle seguenti particolari condizioni che il Concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare:

- è fatto divieto di chiusura, mediante lucchetto, del cancello carrabile esistente posto in adiacenza alla viabilità pubblica denominata Via Tombarella;
- è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso dell'area in qualsiasi momento, senza preavviso o clausole di sorta per sopravvenute emergenze legate ad attività di Protezione Civile;
- in tal caso, nessun rimborso o indennità relativi alle coltivazioni presenti saranno dovuti dall'Amministrazione al concessionario;
- al termine dell'emergenza, l'area rientrerà nella disponibilità del

concessionario escludendo da parte di quest'ultimo, ogni pretesa circa lo stato di riconsegna dell'immobile fatto salvo lo sgombero di eventuali materiali presenti sull'area;

- qualora l'occupazione da parte dell'Amministrazione rientri nel termine di 60 gg, nessun rimborso di quota parte del canone annuo sarà dovuto al concessionario, l'ulteriore periodo di occupazione eccedente il suddetto termine, comporterà lo scomputo/rimborso di quota parte del canone proporzionalmente alla durata del periodo di occupazione;

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario esonera espressamente il proprietario da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti, a chiunque arrecati, che potessero pervenire anche da fatto doloso o colposo di terzi.

Il Concessionario è costituito custode del terreno a lui concesso ed in base all'art. 2051 del Codice Civile, è l'unico responsabile per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, derivanti da fatti accaduti sui terreni comunali dati in concessione. Dovrà pertanto assumere a proprio carico le spese di assicurazione contro eventuali danni arrecati a terzi nel corso dell'esercizio delle attività svolte nel terreno assegnato.

A questo proposito il concessionario comunica che la polizza assicurativa con garanzia per R.C. è rilasciata da: \_\_\_\_\_ ed ha il seguente numero identificativo \_\_\_\_\_.

#### **ART. 10 - CONTROLLI**

Il proprietario si riserva il diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia il fondo concesso, al fine di controllare l'esatta osservanza degli impegni assunti dal concessionario con la presente concessione nonché delle norme di legge e regolamentari.

#### **Art. 11 – INADEMPIMENTO**

In caso di mancato pagamento di una annualità del canone entro la scadenza

stabilita o di violazione da parte del Concessionario di altri obblighi stabiliti dalla concessione il responsabile del procedimento invia al concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o notifica del messo comunale, un invito ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento il responsabile del procedimento avvia, nelle forme di legge, la procedura per la risoluzione della concessione per inadempimento e per il risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune.

#### **ART. 12 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non contemplato nella presente concessione valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito al presente rapporto, sarà competente il Foro di Bologna.

#### **ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione della presente concessione sono a carico del Concessionario il quale s'impegna a provvedere alle relative formalità nei termini di Legge.

Le tasse e le imposte, se afferenti alla conduzione ed ai redditi, restano a carico della parte concessionaria, se riguardanti i terreni e gli immobili sono a carico della proprietà.

#### **ART. 15 - REGISTRAZIONE**

La presente concessione è soggetta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, nr. 131, così come modificato dal D.L. 20 giugno 1996, nr. 323, alla registrazione in termine fisso ed in misura fissa ai sensi del citato D.P.R. Parte Prima – Tariffa - art. 5, e viene redatto in duplice originale di cui uno inviato all'Ufficio del Registro e l'altro conservato agli atti del Comune.

#### **ART. 16 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti, con l'apposizione della firma sulla presente concessione, dichiarano di

aver ricevuto, con atto a parte, l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto in Ozzano dell'Emilia, li \_\_\_\_\_

**p. IL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**

**(Dott.ssa. Maura Tassinari)**

\_\_\_\_\_

**p.**

\_\_\_\_\_

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO  
AD USO AGRICOLO UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE**

Al **Comune di Ozzano dell'Emilia**  
*Servizio Patrimonio, ambiente e mobilità*

PEC: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

**MODELLO I – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE REQUISITI**

**(da rendere, in caso di persona giuridica, sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore - in tal caso allegare copia della procura - in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)**

Il sottoscritto

nato a

il

in qualità di

- Imprenditore Agricolo Professionale – IAP- (ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 99/2004)
- Società Agricole – comunque ricomprese nella casistica prevista dal D.Lgs. 99/2004
- coltivatori diretti e/o altre imprese agricole ai sensi di legge
- imprese individuali esercitanti attività prevalente in agricoltura
- cooperativa agricola

dell'impresa /società/cooperativa

con sede legale in

Stato

Via

n.

E-mail

PEC

Tel.

Tel cellulare

P. IVA

Codice Fiscale

iscritto alla C.C.I.A.A. di

(solo per operatori stabiliti all'estero) iscritto presso il registro professionale / commerciale

per l'attività

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.

n. di iscrizione all'Albo delle Società cooperative<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Solamente per le Società Cooperative

## CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto relativamente al

- LOTTO 1** – aree attigue alla stazione FS Via dello Sport
- LOTTO 2** – aree Via Tolara di Sopra fronte Unibo
- LOTTO 3** – aree Via Tombarella

A tal fine

## DICHIARA

con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti:

1. che i Soci e i Legali Rappresentanti dell'impresa/società sono i Signori:

Nome/cognome	CODICE FISCALE	Indirizzo e Comune di residenza	Titolo/qualifica

2. che l'impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata; di concordato preventivo;
3. di affermare con piena e diretta conoscenza che nei confronti del sottoscritto e dei soggetti elencati **al precedente punto 1.** <sup>2</sup>
- a. non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione dei cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 (le Leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 ora il riferimento è agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011);
  - b. non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Nel caso di condanne, allegare la documentazione, precisando: Cognome e nome, reato e art. c.p. o altra norma di riferimento, condanna riportata – soggetto che ha erogato la condanna, anno.
4. di avere preso conoscenza delle condizioni contrattuali, delle condizioni locali e di tutte le condizioni particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta.
5. di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri relativi alle spese di registrazione;

<sup>2</sup> Se gli elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che le dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione ed allegate .

6. di aver tenuto conto e di accettare, nella redazione dell'offerta, tutte le condizioni previste dal bando;
7. di non trovarsi, comunque, nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione;
8. che non sussistono cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
9. che non sussistono situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale oggetto di contestazione mediante diffida in relazione ad imposte e tasse (con esclusione delle violazioni del Codice della Strada) e assenza di situazioni di occupazione abusiva di immobili pubblici;

Allega alla presente dichiarazione:

- > copia di documento di identità del firmatario;
- > (eventuali) dichiarazioni individuali requisiti di carattere morale;

Autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Ozzano dell'Emilia a compiere il trattamento dei dati forniti dal sottoscritto nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO  
AD USO AGRICOLO UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE**

Bollo  
da € 16,00

Al **Comune di Ozzano dell'Emilia**  
*Servizio Patrimonio, ambiente e mobilità*

PEC: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

**MODELLO II - OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto

nato a

il

Residente in

Via

n.

**Oppure**

in qualità di<sup>1</sup>

dell'impresa /società/consorzio/ente/altro

con sede legale in

Stato

Via

n.

P. IVA

Codice Fiscale

concorrente per l'asta di cui all'oggetto relativamente al

- LOTTO 1** – aree attigue alla stazione FS Via dello Sport
- LOTTO 2** – aree Via Tolara di Sopra fronte Unibo
- LOTTO 3** – aree Via Tombarella

<sup>1</sup> Specificare se Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore



presenta la seguente offerta economica:

**OFFRE IL PREZZO DI**

Euro \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in  
lettere) quale canone ANNUO.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)